

COMPENSAZIONI

AVVERTENZA: Di seguito sono riportate le compensazioni indicate in calce agli emendamenti. Tali compensazioni si devono intendere riportate nel testo degli emendamenti stessi.

Compensazione 1

Conseguentemente:

all'articolo 30, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

Compensazione 2

Conseguentemente:

all'articolo 30, sopprimere il comma 1.

Compensazione 3

Conseguentemente:

all'articolo 30, sopprimere il comma 2.

Compensazione 4

Conseguentemente:

all'articolo 30, sopprimere il comma 3.

Compensazione 5

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 3, sostituire le parole: Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, con le seguenti: Agli effetti del computo dei termini prescrizionali la sospensione prevista dall'articolo 2 comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è stabilita in cinque anni.

Compensazione 6

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: ridotto di cinque anni, con le seguenti: di quindici anni.

Compensazione 7

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: ridotto di cinque anni, con le seguenti: di quindici anni dalla data in cui l'assistito ne viene a conoscenza.

Compensazione 8

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: ridotto di cinque anni, con le seguenti: di dieci anni dalla data in cui il lavoratore ne viene a conoscenza, purché per lo stesso vigano le discipline garantiste in materia di rapporto di lavoro; diversamente la prescrizione decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Compensazione 9

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti con le seguenti: Il termine è di quindici anni dalla data in cui l'assistito ne viene a conoscenza.

Compensazione 10

Conseguentemente:

all'articolo 30, comma 3, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi

superstiti con le seguenti: Il termine è di dieci anni dalla data in cui il lavoratore ne viene a conoscenza, purché per lo stesso vengano le discipline garantiste in materia di rapporto di lavoro; diversamente la prescrizione decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Compensazione 11

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ogni quattro ore di ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro. Tale maggiorazione è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 12

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro. Tale maggiorazione è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 13

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro

previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ogni quattro ore di ferie non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro. Tale maggiorazione è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 14

Conseguentemente:

all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro. Tale maggiorazione è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 15

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedenti i limiti dell'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero per ogni quattro ore di ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro. Tale maggiorazione è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al pre-

sente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 16

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero per ogni quattro ore di ferie, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro. Tale maggiorazione è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 17

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero per festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro. Tale maggiorazione è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 18

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro

previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro.

Compensazione 19

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro.

Compensazione 20

Conseguentemente:

all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali o per festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro.

Compensazione 21

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione in mansioni particolarmente usuranti eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 5 per cento interamente a carico del datore di lavoro.

Compensazione 22

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione in mansioni particolarmente usuranti eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 5 per cento interamente a carico del datore di lavoro.

Compensazione 23

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro previsto dai contratti collettivi ovvero per festività non godute, si applicano le aliquote massime vigenti nel settore industria e non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

Compensazione 24

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi ovvero per ferie o festività non godute, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro.

Compensazione 25

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, si determinerà

una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento interamente a carico del datore di lavoro.

Compensazione 26

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e dell'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 27

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero ogni quattro ore di ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di lavoro è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 28

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per

cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di lavoro è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 29

Consequentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi ovvero per ogni quattro ore di ferie non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di lavoro è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 30

Consequentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi ovvero festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di lavoro è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di

cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 31

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedenti i limiti dell'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero per ogni quattro ore di ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. Le maggiorazioni sono elevate al 5 per cento a carico del datore di lavoro e del 2,5 per cento a carico del lavoratore se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 32

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero per ogni quattro ore di ferie, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. Le maggiorazioni sono elevate al 5 per cento a carico del datore di lavoro e del 2,5 per cento a carico del lavoratore se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 33

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero per festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. Le maggiorazioni sono elevate al 5 per cento a carico del datore di lavoro e del 2,5 per cento a carico del lavoratore se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 34

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 35

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali ovvero per ferie, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 36

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali o per festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 37

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione in mansioni particolarmente usuranti eccedente l'orario normale di lavoro previsto da leggi vigenti ovvero per ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 38

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione in mansioni particolarmente usuranti eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle leggi vigenti ovvero per ferie, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 39

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro previsto dalle vigenti leggi

ovvero per festività non godute, si applicano le aliquote massime vigenti nel settore industria e non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

Compensazione 40

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi ovvero per ferie o festività non godute, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 41

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 42

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ferie o festività non godute determineranno una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e dell'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 43

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ferie o festività non godute determineranno una maggiorazione delle aliquote

di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di lavoro è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 44

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ferie non godute determineranno una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di lavoro è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 45

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Festività non godute determineranno una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore. La maggiorazione a carico del datore di lavoro è elevata al 5 per cento se la prestazione è avvenuta in mansioni particolarmente usuranti. Le maggiorazioni di cui al presente comma non potranno essere ridotte con misure di fiscalizzazione e di agevolazioni comunque denominate.

Compensazione 46

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ferie non godute determineranno una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 47

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Festività non godute determineranno una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 48

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Festività non godute determineranno aliquote massime vigenti nel settore industria e non rendono operanti misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

Compensazione 49

Conseguentemente, all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ferie o festività non godute determineranno una maggiorazione dell'aliquota di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro e all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

Compensazione 50

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le aliquote contributive sono elevate, con cadenza biennale, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base degli aumenti di produttività complessiva nazionale.

Compensazione 51

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. La fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotta in ragione dell'aumento di produttività che si determina nel settore.

Compensazione 52

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: non è cumulabile con le seguenti: è cumulabile con il trattamento di pensione se non assicura un reddito superiore al 100 per cento del miglior reddito percepito negli ultimi 10 anni. Il trattamento di pensione è temporaneamente ridotto dell'importo superiore a tale limite.

Compensazione 53

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. Il trattamento di pensione percepito in costanza di rapporto di lavoro ne determina la riduzione per la parte superiore al miglior reddito percepito negli ultimi dieci anni. I redditi da lavoro sono tuttavia assoggettati a contribuzione e determinano il ricalcolo della pensione all'atto della loro cessazione.

Compensazione 54

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Le previsioni di spesa per l'ammortamento e per l'acquisto di beni e

servizi dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa sono ridotte, per competenza e cassa, come segue, per gli anni 1996-1998:

- cap. 4011 - 500 miliardi di lire;
- cap. 4031 - 500 miliardi di lire;
- cap. 4051 - 500 miliardi di lire.

Compensazione 55

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Le previsioni di spesa per l'ammmodernamento e per l'acquisto di beni e servizi dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa sono ridotte, per competenza e cassa, come segue, per gli anni 1996-1998:

- cap. 4011 - 500 miliardi di lire;
- cap. 4031 - 500 miliardi di lire;
- cap. 4051 - 500 miliardi di lire.

Compensazioni 56 e 72

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 52.

(Fusioni e plusvalenze delle persone fisiche).

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote

rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti di opzione ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente. »;

b) la lettera c)-bis è abrogata.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « nella misura del 25 per cento » sono aggiunte le seguenti: « se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi ».

b) l'articolo 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono soppresse le parole: « a responsabilità limitate, in nome collettivo e in accomandita semplice ».

4. Sono abrogate le altre disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo.

Compensazione 57

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 47 e 48.

Compensazione 58

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 47 e 48.

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m* dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

Compensazione 59

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi.

Compensazione 60

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato dal 1° gennaio 1996 l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG.

Compensazioni 61 e 74

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le quote del montante individuale dei contributi che superino i valori, in lire 1996, di 1.000 milioni e di 1.500 milioni, i coefficienti di trasformazione non potranno essere superiori rispettivamente al 5,163 per cento ed al 4,720 per cento.

Compensazione 62

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

Compensazione 63

Conseguentemente:

all'articolo 39, al comma 2, sostituire le parole: del dipendente e 0,35 con le seguenti: del dipendente e 0,70, e sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e sopprimere il comma 3.

Compensazioni 64 e 76

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 12 per cento.

Compensazione 65

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per gli anni 1996-98, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi) sono ridotte del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Compensazione 66

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 52.

(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi).

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti.

Compensazione 67

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: « che inizia » fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: « in corso al 31 dicembre 1990 ».

Compensazione 68

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. L'articolo 1 del decreto-legge n. 546 del 1994, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è prorogata per gli anni 1996, 1997 e 1998 ed è rideterminata nella misura dell'8 per mille ».

Compensazione 69

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Sui titoli di stato emessi e collocati sul mercato dal 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG.

Compensazioni 70 e 71

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

TITOLO IV

IMPOSTA SUI GRANDI PATRIMONI

ART. 52.

(Istituzione dell'imposta patrimoniale).

1. Viene istituita dal 1° gennaio 1996 una imposta patrimoniale ordinaria con le seguenti modalità:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 250 milioni di lire;

c) il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei beni di cui alla lettera b), nonché l'attestazione della loro proprietà, devono essere accompagnati dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena la nullità dell'atto. Tale certificazione deve poter essere esibita per un periodo di cinque anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a 250 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale, e di servizio).

ART. 53.

(Imposta patrimoniale generale ordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce le imposte patrimoniali attualmente esistenti.

2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria è computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di lire 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino a un miliardo di lire;

c) 1,5 per cento per i beni delle persone fisiche oltre un miliardo di lire e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

3. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a cinque annualità dell'imposta stessa.

4. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

5. Con proprio decreto, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze definirà le norme attuative dell'imposta patrimoniale ordinaria.

Compensazione 73

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. Le norme sull'accertamento del valore previste negli articoli 51 e 52 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono applicabili anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, secondo comma, dello stesso decreto. Sul maggiore imponibile è dovuta l'imposta di registro in base alla parte prima della tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ed è, ai sensi dell'articolo 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, imposta complementare.

Compensazione 75

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 30.

Compensazione 77

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

ART. 52.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Compensazione 100

Conseguentemente:

all'articolo 39, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative.

Compensazione 101

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria « acquisto di beni e servizi » del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade.

Compensazione 102

Conseguentemente:

all'articolo 30, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo;

al comma 1, lettera b), sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci;

sopprimere il comma 2;

sopprimere il comma 3;

all'articolo 39, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la cifra: 0,35 con la seguente: 0,60;

al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 2005;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il tributo straordinario istituito con l'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è mantenuto per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 e trasformato in contributo straordinario di solidarietà dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 11. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Compensazione 103

Conseguentemente:

dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria « acquisto di beni e servizi » del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-212
Lire 2200